



Bruxelles, 26 maggio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 21 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI BLOCCHI GEOGRAFICI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai portatori di interessi, segnatamente alle persone fisiche residenti nel Regno Unito (a meno che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro) e alle imprese stabilite nel Regno Unito, di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

N.B.

Il presente avviso non riguarda altri aspetti connessi alle transazioni online, come gli acquisti online con successiva consegna di pacchi, il commercio elettronico e la neutralità della rete, o più in generale alla protezione dei consumatori.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei blocchi geografici, in particolare il regolamento (UE) 2018/302⁷ recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE) 2018/302 vieta le discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, in particolare i blocchi geografici ingiustificati, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra professionisti e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. In particolare esso prevede le seguenti misure a tutela dei clienti⁸:

- divieto per i professionisti di bloccare o limitare, in maniera discriminatoria, l'accesso di un cliente all'interfaccia online (ad es. un sito web) e di reindirizzare tale cliente a un'interfaccia online diversa senza il suo consenso (articolo 3);
- divieto per i professionisti di applicare, in determinate situazioni, in maniera discriminatoria, diverse condizioni di accesso dei clienti a beni o servizi

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en.

⁷ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

⁸ Sia i consumatori che le imprese.

(articolo 4, anche noto informalmente come principio "acquista come un cliente locale");

- divieto di discriminazioni fondate su motivi legati al pagamento (articolo 5).

2. CLIENTI NEL REGNO UNITO

A decorrere dalla fine del periodo di transizione, le persone fisiche residenti nel Regno Unito (a meno che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e il possibile trattamento discriminatorio non trovi fondamento in tale criterio) o le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del regolamento (UE) 2018/302:

- in primo luogo tali persone o imprese, qualora desiderino accedere ai siti web nell'UE, non beneficeranno più della tutela derivante dal summenzionato divieto di discriminazioni relative all'accesso alle interfacce online dei professionisti. Ciò significa che un professionista potrebbe bloccare o limitare l'accesso dei clienti o reindirizzare i clienti verso versioni specifiche del suo sito web, anche diverse da quella cui i clienti intendevano accedere inizialmente;
- in secondo luogo, nelle situazioni contemplate dall'articolo 4 del regolamento, tali persone o imprese non avranno la garanzia di poter "acquistare come un cliente locale" nell'UE e, in particolare, di poter beneficiare dello stesso prezzo e delle stesse condizioni applicate per la consegna dei beni e servizi ai clienti locali (ossia ai clienti dello Stato membro di origine del professionista). Tra i settori in cui si avranno ripercussioni sui clienti figurano, ad esempio, il settore delle vendite offline e online di beni e servizi, in particolare di beni consegnati o ritirati nel territorio unionale e di biglietti per eventi sportivi o parchi di divertimento negli Stati membri, e il settore della vendita di servizi prestati con mezzi elettronici come i servizi di hosting;
- in terzo luogo tali persone o imprese, qualora usino mezzi di pagamento del Regno Unito, non saranno protetti contro professionisti che applichino, per le operazioni di pagamento, condizioni diverse da quelle offerte ai clienti dell'UE, o si vedranno negare il completamento dell'acquisto per motivi legati al pagamento, quando pagano (o intendono pagare) beni o servizi per via elettronica.

3. PROFESSIONISTI DEL REGNO UNITO CHE OPERANO NELL'UE

Il regolamento (UE) 2018/302 si applica a tutti i professionisti che svolgono attività nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'UE o in un paese terzo (considerando 17 del regolamento).

Pertanto dopo la fine del periodo di transizione i professionisti stabiliti nel Regno Unito che operano nell'UE continueranno a essere vincolati dalle norme del regolamento (UE) 2018/302 in relazione alle attività svolte nell'Unione.

Di conseguenza i clienti che hanno la cittadinanza di uno Stato membro o che risiedono o sono stabiliti in uno Stato membro possono continuare a invocare nei confronti di tali professionisti i suddetti diritti che discendono dal regolamento.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali nel settore dei blocchi geografici (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market>) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al settore. Se necessario tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie